

**REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO
STRETTAMENTE CONTROLLATO, LIMITATO E SICURO DEI SISTEMI DI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELL'AMBITO DEL CENTRO PROVINCIALE PER
L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA)**

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 73 del 03.07.2026.

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 15.07.2026, delibera n. 37, per la parte di propria competenza.

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nel sistema educativo rappresenta un'opportunità strategica per promuovere un'istruzione digitale di alta qualità, supportare l'inclusione e favorire l'acquisizione di nuove competenze (reskilling), fondamentali per l'utenza adulta dei CPIA. L'adozione dell'IA deve essere tuttavia guidata da un rigoroso approccio "antropocentrico", che metta al centro lo sviluppo della persona, la sua dignità e i diritti fondamentali, garantendo il ruolo insostituibile dell'uomo nel governo di tali complessi sistemi.

Il presente Regolamento costituisce atto operativo di attuazione delle scelte dell'Istituto, adottato dal Dirigente Scolastico quale misura tecnico-organizzativa a tutela dell'Ente, ed è redatto in conformità al seguente quadro normativo:

- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), che classifica i sistemi di IA in base al rischio e definisce le responsabilità della scuola in qualità di *deployer* (utilizzatore).
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) in materia di protezione dei dati personali.
- Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM 2025) per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche (D.M. n. 166/2025).
- Legge 21 novembre 2025, n. 132, recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale in Italia.
- Linee guida AgID sull'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione (Determinazione n. 17/2025).
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Art. 1 – Finalità del Regolamento e Principio di Massima Precauzione

Il regolamento disciplina l'uso dell'IA all'interno del CPIA, garantendo la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e promuovendo l'alfabetizzazione digitale (AI Literacy) per studenti adulti e personale. In considerazione dei rischi insiti nell'utilizzo di architetture generative (es. esfiltrazione di dati, allucinazioni semantiche, bias cognitivi), l'Istituto adotta il **Principio di Massima Precauzione**. Ai fini del presente documento, l'Istituto opera in qualità di *deployer*, ovvero il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. L'IA costituisce esclusivamente uno strumento ausiliario e

l'impiego da parte del personale dipendente è da considerarsi prassi in deroga all'ordinaria prestazione intellettuale, ammissibile unicamente laddove apporti un beneficio procedurale comprovabile. L'IA non sostituisce in alcun caso le funzioni educative, valutative, decisionali e professionali del docente o del personale amministrativo, sulle quali permane l'obbligo inderogabile e tracciabile di supervisione umana (*human-in-the-loop*).

Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione e specificità ordinamentali del CPIA

Il regolamento si applica a tutto il personale scolastico (docente e ATA) e agli studenti iscritti ai percorsi di istruzione del CPIA. Tenendo conto che l'utenza del CPIA è composta da giovani adulti (over 16) e adulti, agli studenti è riconosciuta un'autonomia digitale proporzionata alla loro età, nel rispetto della soglia minima per l'espressione del consenso autonomo ai servizi digitali.

TITOLO II – GOVERNO DEGLI STRUMENTI DIGITALI: WHITELIST E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 3 – Piattaforme istituzionali autorizzate (Whitelist) e Regime di Accesso Controllato

L'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale deve limitarsi a casi d'uso a rischio nullo o minimo, preventivamente valutati dall'Istituto. Sono attualmente inseriti nella Whitelist di Istituto e autorizzati per l'uso da parte del personale scolastico i seguenti strumenti integrati:

- Google Workspace for Education: comprensivo delle funzionalità di IA messe a disposizione dal fornitore, nello specifico Google Gemini e Google NotebookLM. L'uso di tali strumenti avviene nell'ambito delle valutazioni di impatto (Data Protection Impact Assessment) e degli accordi di responsabilità del trattamento (Data Processing Agreement) già stipulati con il fornitore.

Tuttavia, la mera presenza dello strumento in Whitelist **non autorizza il personale al suo libero e indiscriminato utilizzo**. L'accesso alle funzionalità avanzate di IA per finalità lavorative è soggetto a **preventiva autorizzazione scritta** da parte del Dirigente Scolastico, rilasciata su istanza motivata del dipendente. L'autorizzazione è temporanea, revocabile in qualsiasi momento *ad nutum* e strettamente vincolata alle specifiche finalità dichiarate nell'istanza.

Art. 4 – Tassativo divieto di utilizzo di strumenti non conformi (Shadow AI) e limitazioni hardware

Non sono autorizzati altri strumenti di IA esterni non espressamente valutati e approvati dall'Istituto (cosiddetta Shadow AI). È fatto espresso divieto al personale di utilizzare per lo svolgimento dell'attività lavorativa strumenti di IA personali (servizi gratuiti o consumer) non autorizzati dall'amministrazione.

Ulteriore limitazione hardware e di rete:

L'utilizzo degli strumenti in Whitelist è rigorosamente confinato ai dispositivi informatici di proprietà dell'Amministrazione scolastica e sotto copertura della rete di Istituto. È categoricamente interdetto al personale (docente e ATA) l'accesso ai servizi IA istituzionali tramite dispositivi personali (c.d. *BYOD*).

- *Bring Your Own Device*) o tramite reti domestiche/pubbliche, al fine di prevenire intrusioni e manomissioni dei flussi di dati.

Art. 5 – Procedura istruttoria per l'integrazione della Whitelist e prerogative del DPO

Il personale che ritenga utile introdurre nuovi strumenti di IA per specifiche esigenze didattiche o amministrative deve farne richiesta formale al Dirigente Scolastico. Ogni nuovo strumento, prima di essere inserito nella Whitelist, deve essere sottoposto a valutazione di conformità da parte del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) dell'Istituto. Ove il nuovo strumento comporti un rischio elevato o il trattamento di dati personali complessi, il DPO supporterà l'Istituto nella redazione di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), integrata con la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (Fundamental Rights Impact Assessment) prevista dall'AI Act.

TITOLO III – RESTRIZIONI SEVERE PER IL PERSONALE SOGGETTO A RAPPORTO DI LAVORO

Art. 6 – Impiego dell'IA nell'ambito della funzione docente: Divieti Assoluti Al personale docente autorizzato è consentito un impiego dell'IA avente carattere **esclusivamente rielaborativo e mai generativo primario**. Nel contesto del CPIA, l'IA può essere impiegata per la semplificazione dei testi per l'insegnamento dell'Italiano L2 e per la predisposizione di materiali adattati per studenti con bisogni educativi speciali (BES/DSA), partendo esclusivamente da testi *già precedentemente e integralmente prodotti dall'ingegno umano del docente stesso*.

Si pongono i seguenti **divieti assoluti e inderogabili**:

1. **Divieto di generazione didattica originale:** È preclusa la delega all'IA per la creazione ex novo di Unità di Apprendimento, lezioni, dispense o presentazioni.
2. **Divieto di delega valutativa:** L'IA non può in alcun caso sostituire l'attività valutativa del docente. Ai sensi dell'AI Act, i sistemi volti a valutare i risultati dell'apprendimento sono considerati ad "alto rischio"; pertanto, è fatto divieto categorico di impiegare l'IA per la formulazione di test, quiz, griglie di valutazione e rubriche docimologiche. L'intero impianto della verifica deve rimanere di esclusiva responsabilità umana.

Art. 7 – Impiego dell'IA nell'ambito amministrativo (Segreteria e ATA):

Visto Obbligatorio L'uso dell'IA da parte del personale ATA, se debitamente autorizzato e sotto la supervisione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), è ristretto ad operazioni marginali, quali elaborare bozze di circolari o sintetizzare documenti normativi.

Obbligo di Visto di Conformità: Qualsiasi bozza documentale elaborata con l'ausilio, anche marginale, di un sistema di IA, reca l'obbligo cogente di essere contrassegnata in fase di lavorazione. Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere sottoposto a revisione critica e validazione da parte del personale competente. Prima di qualsivoglia protocollazione o invio, il documento deve essere obbligatoriamente sottoposto all'apposizione del **Visto di Conformità preventivo** da parte del

DSGA. L'IA non può essere impiegata per adottare decisioni automatizzate che incidano sui diritti soggettivi degli studenti o del personale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI REGOLANTI L'USO DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL CPIA

Art. 8 – Uso per l'apprendimento e integrità accademica

L'uso autonomo degli strumenti di IA da parte degli studenti adulti è consentito come supporto allo studio, potenziamento linguistico e sviluppo del pensiero critico, nel rispetto delle condizioni d'uso dei fornitori. *Trasparenza e Plagio:* Gli studenti devono dichiarare in modo trasparente l'eventuale utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale nei propri lavori scolastici, specificando lo strumento impiegato. È severamente vietato presentare come proprio un lavoro (es. tesine, relazioni) generato interamente o in parte sostanziale dall'IA. La mancata dichiarazione configura plagio e comporta l'annullamento della prova, con facoltà per il docente di richiedere una verifica orale integrativa o applicare sanzioni disciplinari.

TITOLO V – TRACCIABILITÀ, SICUREZZA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 9 – Protezione dei dati e "Prompting" Controllato (Obbligo di Registrazione)

È fatto divieto assoluto di inserire, trattare o elaborare dati personali identificativi (es. nomi, cognomi, dati sulla salute, percorsi migratori) di studenti, docenti o personale ATA all'interno delle richieste (prompt) fornite agli strumenti di IA. Il trattamento dei dati deve avvenire privilegiando l'uso di dati anonimizzati, pseudonimizzati o dati sintetici.

L'Istituto introduce inoltre il regime del **Prompting Controllato**:

1. Il personale autorizzato è tenuto ad impiegare esclusivamente i "Modelli di Prompt" (Template) pre-approvati dalla Dirigenza, evitando interrogazioni a schema libero.
2. **Istituzione del Registro dei Trattamenti IA:** Il dipendente ha l'obbligo di rendicontare periodicamente in un apposito registro informatico interno la data, la piattaforma e la finalità per cui ha interrogato l'Intelligenza Artificiale, permettendo l'auditing da parte del Datore di Lavoro.

Art. 10 – Pratiche vietate dall'AI Act

In conformità con l'Art. 5 dell'AI Act, all'interno dell'Istituto è severamente vietato l'utilizzo di sistemi di IA per:

- Rilevare o inferire le emozioni o lo stato psicologico degli studenti o dei lavoratori (emotion recognition).
- Valutare o classificare le persone in base al comportamento sociale (social scoring).
- Utilizzare tecniche manipolative o subliminali.

Art. 11 – Tutela della Proprietà Intellettuale e del Diritto d'Autore

È vietato inserire nei sistemi di IA (tramite prompt o upload di file) testi, immagini o opere protette da copyright senza possederne i diritti. Il personale è tenuto a verificare che i contenuti generati dall'IA non violino brevetti o diritti d'autore di terzi prima di utilizzarli per scopi istituzionali.

Art. 12 – Sicurezza, Aggiornamento del DVR e Incidenti (Data Breach)

L'introduzione dell'IA comporta l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con il RSPP, per valutare i rischi legati alla sicurezza informatica (cybersecurity) e al possibile stress lavoro-correlato. Qualora il personale rilevi una potenziale violazione dei dati o un'anomalia, è tenuto a interromperne immediatamente l'uso e a segnalarlo tempestivamente al Dirigente Scolastico e al DPO per l'attivazione della procedura di *Data Breach* ex art. 33 del GDPR.

TITOLO VI – ASSETTO DELLE RESPONSABILITÀ, MANLEVA DEL DIRIGENTE E APPARATO SANZIONATORIO AGGRAVATO

Art. 13 – Clausola di esonero totale per il Dirigente Scolastico e responsabilità patrimoniale

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale e *deployer*, adotta (approvato dagli [OO.CC.](#)) il presente Regolamento quale precipua misura tecnico-organizzativa. L'Istituzione scolastica e il Dirigente Scolastico sono **espressamente esentati, sollevati e integralmente manlevati da qualsivoglia responsabilità civile, penale, amministrativa, patrimoniale, contabile o risarcitoria** derivante da:

1. *Utilizzo di sistemi di IA non autorizzati (Shadow AI) da parte del personale o degli studenti.*
2. *Inserimento illecito di dati personali o sensibili nei prompt, in palese violazione dell'Art. 9.*
3. *Atti viziati da allucinazioni dell'IA causati da negligenza o mancata revisione umana.*

Tutte le ricadute derivanti da negligenza nell'uso dell'IA sono imputate per colpa grave in via esclusiva al dipendente che ne ha fatto uso. Qualora da tale condotta scaturisca un danno erariale, il dipendente ne risponderà integralmente dinanzi alla Corte dei Conti.

Art. 14 – Profili di illiceità, rilievi disciplinari e iter sanzionatorio aggravato

Il mancato rispetto degli stringenti vincoli operativi previsti (*uso senza autorizzazione, uso per generazione valutativa, omissione del tracciamento nel Registro, inserimento di dati identificativi*) integra grave violazione dei doveri d'ufficio. Oltre all'immediata apertura del procedimento disciplinare volto all'irrogazione delle previste sanzioni a carico del trasgressore, il Dirigente Scolastico disporrà in via cautelare la revoca immediata delle credenziali di accesso dell'incolpato a qualsivoglia piattaforma digitale d'Istituto, ferma restando la segnalazione alle autorità competenti in caso di illeciti penali.

TITOLO VII – FORMAZIONE CONTINUA, PIANO DI SVILUPPO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 – Promozione dell'alfabetizzazione tecnologica (AI Literacy)

Ai sensi dell'art. 4 dell'AI Act (già in vigore dal 2 febbraio 2025), l'Istituto si impegna a garantire un livello adeguato di alfabetizzazione all'IA per tutto il personale, assicurando la comprensione dei limiti, dei rischi (bias e allucinazioni) e del funzionamento degli applicativi in Whitelist. Per gli studenti del CPIA, l'educazione all'IA sarà integrata nell'insegnamento dell'Educazione Civica (Cittadinanza Digitale), essenziale per il reinserimento professionale e l'adeguamento alle sfide del mondo del lavoro contemporaneo.

Art. 16 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è approvato con delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 15.07.2026 e delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 del 22.07.2026 e diviene parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Acquisisce efficacia immediata ed è pubblicato all'Albo Pretorio online. È soggetto a revisione periodica in base all'evoluzione normativa, tecnologica e all'aggiornamento della Whitelist.